

Procedura per la segnalazione di illeciti e violazioni (c.d. whistleblowing)

Premessa:

Il presente documento definisce la procedura per la gestione delle segnalazioni di illecito provenienti da dipendenti, consulenti o collaboratori (tutti, di seguito: i collaboratori) di Promos Italia.

La procedura viene redatta in conformità ai principi enunciati da ANAC nella Determinazione 6 del 28 aprile 2015 *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”* nonché della normativa nazionale ad oggi vigente, in particolare della Legge 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

Ricognizione della normativa vigente:

L’introduzione nell’ordinamento nazionale di una adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite all’interno dell’ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, oltre che da raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*) ha recepito tali sollecitazioni, con la disposizione dell’art. 1, comma 51, che introduce l’art. 54-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*).

La disposizione richiamata ha delineato una protezione generale e astratta, che doveva necessariamente essere integrata da concrete misure di tutela del dipendente.

A tal fine, il legislatore nazionale è intervenuto con la Legge 30 novembre 2017, n. 179, *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, regolamentando gli strumenti a tutela del dipendente che segnala illeciti e, al contempo, ha introdotto nel settore privato, una nuova previsione nel D.Lgs. 231/2001 - che

disciplina il Modello di organizzazione e gestione – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni¹.

Pertanto, in conformità al nuovo comma 2 *bis*, art. 6, D.Lgs 231/2001, vengono costituiti più canali che, ai fini della tutela dell'ente, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante.

Destinatari:

L'art. 54-*bis* sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite è stato introdotto con la L. 190/2012, modificato con il D.L. 90/2014 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

Per quanto riguarda le strutture organizzative, si deve trattare di Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Nella nozione di “**Pubblica Amministrazione**” devono essere fatte rientrare, quindi, sicuramente gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali e locali comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati da Pubbliche Amministrazioni, cioè tutti gli enti pubblici non economici.

L'ANAC ha comunque ritenuto che l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 sia da estendere anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché agli enti pubblici economici.

Nella nozione di “**dipendente pubblico**” sono compresi tanto i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2, comma 2) quanto, compatibilmente, i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3 del Decreto).

¹ Art. 2 L. 179/2017: “All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa»”.

Occorre comunque considerare che, all'interno della Società, possono operare anche collaboratori o consulenti, ai quali è estendibile il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In considerazione del ruolo che questi rivestono all'interno della Società, si ritiene opportuno offrire anche nei confronti di detti soggetti forme di tutela della riservatezza, qualora anch'essi segnalino fatti illeciti in occasione e/o a causa dello svolgimento delle loro mansioni lavorative.

Responsabile della procedura:

Il responsabile della procedura è individuato nel Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.T.) di Promos Italia.

Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche di cui ai paragrafi successivi a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

Requisito indispensabile per l'accettazione delle *segnalazioni non anonime* è la presenza di elementi che consentano, appunto, il riscontro dell'identità del segnalante.

Promos Italia ha attivato un nuovo canale informatico di whistleblowing nell'ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali.

Promos Italia predilige l'uso della piattaforma, come mezzo d'invio della segnalazione in quanto permette una maggiore tutela per l'identità del segnalante.

Tuttavia Promos Italia per garantire una libera scelta al segnalante e consentire l'utilizzo di più di un canale, permette la possibilità di invio dell'eventuale segnalazione tramite l'indirizzo mail dedicato al RPCT, attraverso la compilazione e il successivo invio di un modulo per la segnalazione di condotte illecite e irregolarità, allegato alla presente procedura (**All. 1**). La segnalazione in questo caso va inviata tramite posta elettronica all'indirizzo anticorruzione@promositalia.camcom.it, casella agganciata al

sistema di protocollazione in uso. La protocollazione della segnalazione avviene in automatico ed è conoscibile dal solo R.P.C.T.

La segnalazione deve contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le *segnalazioni anonime* sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Uso della Piattaforma

Le segnalazioni potranno pervenire, come precedentemente accennato, attraverso la nuova piattaforma online che Promos Italia ha attivato, la quale consente molti vantaggi per la sicurezza e per una maggiore confidenzialità.

La segnalazione attraverso la piattaforma:

- avverrà mediante la compilazione di un questionario, anche in questo caso potrà essere inviata in forma anonima;
- verrà ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPTC) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante;

- potrà essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Inoltre la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l'RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali.

Destinatario e modalità della segnalazione

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni è il RPCT

In conformità dunque all'art. 2 della L. 179/2017, Promos Italia istituisce due appositi canali dedicati di comunicazione, idonei a tutelare l'identità del segnalante.

La segnalazione deve essere inviata:

- mediante invio tramite la piattaforma all'indirizzo Internet dedicato
- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica:
anticorruzione@promositalia.camcom.it

Il soggetto che riceve la segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute.

Tutta la documentazione e i dati inerenti le segnalazioni saranno conservati a norma di legge.

Oggetto delle segnalazioni:

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro». Si intende ricompreso quanto conosciuto in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Le condotte illecite oggetto della presente procedura di segnalazione comprendono:

- 1) l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale;
- 2) le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle

funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*;

- 3) le situazioni in cui si rilevi la violazione, o comunque il mancato rispetto, delle disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) oppure del Codice etico e di comportamento vigenti presso Promos Italia;
- 4) le situazioni in cui si rilevi la violazione, o comunque il mancato rispetto, di qualsivoglia procedura aziendale e delle disposizioni contenute nel Codice etico e di comportamento vigenti presso Promos Italia.

Riservatezza e condizioni per la tutela del segnalante

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile aziendale titolare della funzione dei procedimenti disciplinari e/o all'incolpato solo nei casi in cui vi sia il consenso espresso dal segnalante oppure nei casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto. In quest'ultima circostanza spetta al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari valutare la richiesta dell'interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.

Deve, altresì, aggiungersi che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.

Il dipendente che segnala condotte illecite delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro *“non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”*.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è, in ogni caso, comunicata ad ANAC o dall'interessato stesso o dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In coerenza con le indicazioni provenienti a livello internazionale, la tutela prevista trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non integri un'ipotesi di reato di calunnia o di diffamazione, ovvero sia in buona fede.

Pertanto, la tutela non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

Il ruolo del RPCT:

Il flusso di gestione delle segnalazioni si ritiene avviato con l'invio della segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti ed a predisporre, di conseguenza, le misure a rafforzamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Pertanto, la segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato. Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, gli interessati possono inviare le stesse segnalazioni direttamente ad ANAC, accedendo al link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>.

Istruttoria:

Il R.P.C.T. prende in carico la segnalazione per una prima istruttoria entro cinque giorni dalla segnalazione. A tal fine, il R.P.C.T. può avere accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Azienda.

Se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

In relazione all'esito dell'istruttoria condotta, il R.P.C.T. può dichiarare la segnalazione:

- a. manifestamente infondata. In tale caso, la segnalazione viene archiviata come manifestamente infondata e la procedura ha termine;
- b. fondata. In tal caso il R.P.C.T. procede all'inoltro della segnalazione.

Il R.P.C.T. conclude la propria istruttoria entro 30 giorni dalla data di avvio della stessa. Qualora, a seguito delle prime indagini effettuate, il R.P.C.T. ravvisi la necessità di un termine maggiore per la conclusione della fase istruttoria, lo stesso può disporre una proroga della stessa, dandone adeguata motivazione e definendo il termine entro il quale sarà garantita la conclusione della stessa.

L'esito della segnalazione, nonché l'eventuale comunicazione di proroga dell'attività istruttoria, sono comunicati al segnalante.

Inoltro della segnalazione:

Nel caso in cui, all'esito dell'attività istruttoria il R.P.C.T. dichiari la segnalazione fondata, lo stesso valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti:

- a. Dirigente responsabile dell'ufficio cui è ascrivibile il fatto, solo laddove la condotta non costituisca ipotesi di reato;
- b. Direzione Risorse Umane ed Organizzazione, per la valutazione di eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- c. Autorità giudiziaria, Corte dei conti, A.N.AC. o Dipartimento della Funzione Pubblica, per i profili di rispettiva competenza;
- d. Organismo di Vigilanza nel caso di violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

La tutela della riservatezza del segnalante dovrà essere garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi, cui dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti che possano far risalire all'identità del segnalante.

I soggetti interni sono tenuti ad informare con comunicazione scritta il R.P.C.T. dei provvedimenti assunti a seguito della segnalazione ricevuta.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della Funzione Pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

Monitoraggio delle segnalazioni:

Il R.P.C.T. riferisce in merito alle segnalazioni pervenute e gestite all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio d'Amministrazione in occasione del monitoraggio periodico del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e ne dà atto nella propria relazione annuale.

ALLEGATO 1

Modulo per la segnalazione di condotte illecite o irregolarità

Dati del segnalante

Nome del segnalante:

Cognome del segnalante:

Qualifica o posizione professionale:

Telefono/cell:

Email:

Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita o Irregolarità

Ente in cui si è verificato il fatto:

Periodo in cui si è verificato il fatto:

Data in cui si è verificato il fatto:

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:

- a) Ufficio (indicare denominazione e sede)
- b) All'esterno dell'ufficio (indicare luogo e indirizzo)

Descrizione del fatto (condotta ed evento):

Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, cognome, qualifica (possono essere inseriti più nomi)

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti):

Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:

- Penalmente rilevanti
- poste in essere in violazione del modello 231, del codice Etico o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare
- Suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale all'ente o ad altra amministrazione
- Suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine dell'ente
- Suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente

Altro

- Se 'Altro', specificare:

*CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEL PROPRIO NOME ALL'INCOLPATO: **

- SI
- NO

Luogo e data

FIRMA

La segnalazione può essere presentata:

mediante invio tramite la piattaforma: <https://promositalia.whistleblowing.it>

mediante invio all'indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@promositalia.camcom.it

Allegare l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

**Il segnalante è consapevole che, in caso non venga prestato consenso, il diritto alla riservatezza potrebbe venire meno nei casi previsti dalla "procedura whistleblowing" di Promos Italia di cui il presente modulo costituisce un allegato.*